

### L' "interesse" delle generazioni future, di Giuseppe Vettori

Il contributo offre un primo commento all'art. 9 della Costituzione, come recentemente modificato, e introduce la ricerca sull'interesse delle generazioni future.

The note offers a first remark on Article 9 of the Italian Constitution, as recently amended, and it introduces the legal research on the interest of next generations.

### *Decisioni algoritmiche tra diritto alla spiegazione e divieto di discriminare*, di Gabriele Carapezza Figlia

Nell'era del capitalismo digitale, l'impiego delle tecniche di decisione totalmente o parzialmente automatiche favorisce una razionalizzazione dei processi cognitivi, incrementando – specialmente nelle procedure caratterizzate da serialità e predeterminazione dei parametri – la rapidità e l'uniformità delle scelte. Il ricorso all'elaborazione algoritmica dei dati è, tuttavia, gravido di elevati rischi, insiti nello sviluppo di modelli altamente predittivi, capaci di trasformare i preconcetti diffusi e radicati nell'ambiente sociale in una strategia di ottimizzazione del profitto e di allocazione efficiente delle risorse. I sistemi di intelligenza artificiale data driven tendono, pertanto, a incidere sulla eguale opportunità di accesso al mercato, impedendo automaticamente ai membri del gruppo svantaggiato l'accesso al bene o servizio scambiato o imponendo loro condizioni contrattuali diverse o peggiori. A questa sfida occorre rispondere non soltanto attingendo allo strumentario offerto dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali, ma anche avvalendosi della normativa antidiscriminatoria, che impone di giustificare l'effetto di disegualianza creato dai poteri in senso lato normativi nei rapporti intersoggettivi di diritto privato.

In the era of digital capitalism, the use of totally or partially automatic decision techniques allows a rationalization of cognitive processes, increasing – especially in procedures characterized by seriality and predetermination of parameters – the speed and uniformity of choices. The use of algorithmic data processing is, however, full of high risks, inherent in the development of highly predictive models, capable of transforming widespread preconceptions rooted in the social environment into a strategy of profit optimization and efficient resource allocation. Data-driven artificial intelligence systems therefore tend to affect equal market access opportunities, automatically excluding members of the disadvantaged group or imposing different or worse contractual conditions on them. To respond to this challenge, it is necessary to apply not only the data protection law, but also the anti-discrimination legislation, which requires justifying the effect of inequality created in private law relationships.

### *La tutela del debitore nella cartolarizzazione di crediti e le questioni particolari per le esposizioni «deteriorate»*, di Anna Scotti

Rispetto all'impianto originario della legge 130/1999, la cartolarizzazione dei crediti si è sviluppata in direzioni anche molto diverse tra loro, che pongono questioni interpretative su differenti prospettive, tra le quali spiccano quelle riguardanti la posizione del debitore ceduto. Il tema può essere affrontato innanzitutto in riferimento al modello generale di cartolarizzazione, esaminando il problema dell'opponibilità della cessione e della proponibilità delle eccezioni relative al rapporto con il creditore cedente. La considerazione degli interessi del debitore ceduto gioca un ruolo significativo, quando l'obbligazione è classificata come credito deteriorato, cui è dedicata una disciplina speciale della cartolarizzazione, con la quale si intende promuovere il recupero del debitore ceduto; in questa direzione è possibile cogliere spunti di riflessione sulla trasformazione del rapporto tra banca e cliente dalla contrapposizione al debitore inadempiente alla cooperazione con quest'ultimo per superare la crisi.

Compared to the original structure of Law 130/1999, credit securitisation has developed in directions that are also very different from each other, which pose interpretative questions from different perspectives, among which those concerning the position of the assigned debtor

stand out. The issue can be addressed first of all with reference to the general securitisation model, examining the problem of the enforceability of the assignment and the admissibility of the exceptions relating to the relationship with the assignor creditor. Consideration of the assigned debtor's interests plays a significant role when the obligation is classified as not performing loan, to which a special securitisation discipline is dedicated, with the aim of promoting the assigned debtor's recovery; in this direction, it is possible to grasp insights on the transformation of the relationship between bank and customer from opposition to the defaulting debtor to cooperation to overcome the crisis.

#### *La liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia, di Claudio Colombo*

L'art. 2057 del codice civile prevede che, in caso di danno permanente alla persona, il giudice può disporre che la liquidazione venga effettuata sotto forma di rendita vitalizia, in alternativa alla liquidazione in forma capitale. La norma ha avuto finora scarsa applicazione; con una recente sentenza, tuttavia, la Corte di Cassazione ha manifestato una chiara propensione per un suo utilizzo più frequente, sia in relazione ai profili di danno patrimoniale, sia in relazione a quelli di danno non patrimoniale. Nello scritto – premessa anche una sintetica analisi di tipo comparatistico – vengono evidenziate alcune criticità di questo nuovo orientamento e si propone un'applicazione della liquidazione sotto forma di rendita, limitatamente ai profili di danno patrimoniale.

Art. 2057 of the civil code provides that, in the event of permanent personal injury, the judge can order periodical payments, instead of a lump sum. The rule has so far had little application; with a recent ruling, however, the Court of Cassation has shown a clear propensity for its more frequent use, both in relation to pecuniary damage and in relation to non-pecuniary damage. In the paper - also prefaced by a brief comparative analysis - some critical issues of this case law are highlighted, and an application of the liquidation in the form of periodical payments is proposed, limited to the profiles of pecuniary damage.

#### *Note critiche sulla “esclusività” dell’attività agricola per start-up e PMI innovative, di Mario Mauro*

Il saggio si sviluppa attraverso un confronto tra due sistemi normativi di carattere speciale, l'uno dedicato all'impresa agricola, l'altro all'impresa innovativa, al fine di verificare se anche l'impresa agricola abbia interesse e possa accedere ai benefici previsti per la start-up. Entrambe le discipline contengono previsioni sull'oggetto sociale che potrebbero apparire reciprocamente escludenti e che, dunque, richiedono una lettura coordinata, in una prospettiva in cui l'innovazione non è un valore in sé ma può contribuire a perseguire gli obiettivi di politica agricola comune e, in termini più ampi, a quelli di sostenibilità.

Through a comparison of two regulatory systems of a special nature, one dedicated to the agricultural enterprise, the other to the innovative enterprise, the essay aims to verify whether the agricultural one has an interest and can access the benefits provided to the start-up. Both disciplines contain provisions on the corporate purpose that could appear reciprocally excluding; therefore, a coordination is required, from a perspective in which innovation is not a value in itself but can contribute to the pursuit of common agricultural policy objectives and, in broader terms, to sustainability.

#### *Diffamazione e discorso d’odio in internet, di Claudia Confortini*

Una recente pronuncia di legittimità (Cass., [ord.] 16.5.2023, n. 13411), nel precisare i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica (politica) all'interno di una piattaforma digitale come Twitter (oggi “X”), offre l'occasione per riflettere su problemi che circondano la tutela, nell'ambiente digitale, di diritti fondamentali della persona come la libertà di espressione, la privacy e il diritto a non esser discriminati. Il contributo si sofferma, in particolare, sul ruolo delle maggiori società di tecnologia dell'informazione (cd. Big Tech) nel governo del discorso

pubblico online alla luce del quadro regolatorio europeo come modificato dal cd. Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065).

A recent decision (Cass., [ord.] 16.5.2023, no. 13411), in specifying the limits of the legitimate exercise of the right to (political) criticism within a digital platform such as Twitter (now “X”), offers an opportunity to reflect on issues surrounding the protection, in the digital environment, of fundamental personal rights such as freedom of expression, privacy and the right not to be discriminated. The paper focuses, in particular, on the role of major information technology companies (so-called Big Tech) in governing online public speech in light of the European regulatory framework as amended by the so-called Digital Services Act (EU Reg. 2022/2065).

### *Riflessioni a margine di un recente progetto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico, di Antonio Torrisi*

Nel dibattito dottrinale degli ultimi anni, a seguito dell'avvento (prima) e della diffusione (poi) dell'intelligenza artificiale, è stata rivolta una sempre maggiore attenzione alla possibile applicazione degli algoritmi predittivi e/o delle decisioni robotiche per il complessivo miglioramento del “sistema giustizia”. In questo contributo, alla luce del lavoro svolto per il progetto “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart”, si vuole offrire un quadro delle tecnologie e degli usi della predizione automatica in ambito giuridico, per poi riflettere sulla permanente centralità dell'essere umano (anche e soprattutto) in ambito decisionale.

In the last few years, following (first) the arrival and (later) the spread of artificial intelligence, legal scholarship has devoted more and more attention to the potential application of predictive algorithms for the overall improvement of the “justice system”. Based on the activities carried out within the project “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart”, the present essay aims at providing the framework for the application of predictive technologies in the legal system, in order to ponder on the everlasting relevance of human beings also (and above all) in the judicial phase.

### *Evento e danno nella responsabilità per trattamento di dati personali, di Giorgio Remotti*

Con la decisione qui commentata, la Corte di giustizia prende posizione sulle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un illecito trattamento dei dati ex art. 82 RGPD, nonché sui criteri necessari alla commisurazione dell'obbligazione risarcitoria. Sono tre le questioni affrontate dalla Corte: se la violazione del RGPD sia di per sé sufficiente a far sorgere il diritto al risarcimento del danno; come si commisura il risarcimento; se il risarcimento possa essere condizionato al raggiungimento di un certo livello di gravità del pregiudizio. Muovendo dalle risposte offerte dalla Corte, che mostrano la portata attuale del risarcimento per l'illecito trattamento dei dati personali nel sistema del RGPD, lo studio affronta le tematiche dalla risarcibilità del danno in re ipsa e del danno bagatellare al fine di sondare l'impatto che questa decisione potrebbe determinare nel sistema domestico.

In the commented decision, the Court of Justice takes a position on the conditions of the compensation of the non-material damage caused by data processing that infringes GDPR pursuant to art. 82, as well as the criteria necessary for determination of the amount of the compensation for damages. The Court is addressing three issues: if the infringement of GDPR is sufficient to cause compensation; how can non-material damages be calculated; if national legislation could make compensation contingent on achieving a certain level of seriousness. The essay analyzes the Court's responses, which demonstrate the current extent of compensation for the unlawful processing of personal data in the GDPR system.

### *Effetto reale mediato e forma del mutuo dissenso di preliminare immobiliare, di Francesco Fantechi*

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 4714/2022 in tema di forma del mutuo dissenso di contratto preliminare immobiliare ci consente di sviluppare alcune riflessioni di ordine generale sulla portata del riconosciuto principio di libertà delle forme alla luce delle ragioni giustificative delle disposizioni prescriventi vincoli formali ad substantiam.

The ruling of the Court of Cassation no. 4714/2022 regarding the formal requirement of the consensual termination of a preliminary contract concerning immovable properties allows us to develop some general reflections on the extent of the recognized principle of freedom of forms in the light of the justifications of the rules prescribing formal constraints.